

ATTO COSTITUTIVO D'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

Alle ore 21.00 del giorno 9 del mese di maggio anno 2025, in Riva presso Chieri (Piazza dei Caduti 1), si sono riuniti, per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

1. Pierpaolo Gola
2. Diego Smeriglio
3. Raffaele Paparo
4. Alessandro Villa
5. Riccardo Beltramo

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Diego Smeriglio il quale, a sua volta, nomina suo segretario il Sig. Alessandro Villa.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio. Il segretario legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all'unanimità.

I presenti:

a) Deliberano che l'associazione sia denominata "LudiRiva" con sede presso i locali della Biblioteca Civica di Riva presso Chieri

b) Nominano le seguenti persone quali componenti del primo Consiglio Direttivo:

1. Pierpaolo Gola [Presidente]
2. Diego Smeriglio [Vice Presidente]
3. Alessandro Villa [Tesoriere]
4. Raffaele Paparo [Segretario]
5. Riccardo Beltramo [Consigliere]

c) Deliberano che il Consiglio Direttivo rimanga in carica fino al 31 dicembre 2029.

d) Stabiliscono che l'adesione all'Associazione è vincolata da quote associative, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

È, inoltre, stabilita la quota associativa per l'anno 2025 pari come indicato da statuto allegato.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 21.36.

Il Presidente

Il Segretario

CODICE CIVILE

Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

FIRME DEI PRESENTI: